



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Infrastrutture

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n° 1561 del 24/02/2023

Fasc. n 11.14/2008/1

Oggetto: Classificazione tecnico-funzionale della strada provinciale 59 "Corsico - Gaggiano" - errata corrige

IL DIRETTORE DELL'AREA INFRASTRUTTURE

premesse che:

- con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni la Città metropolitana"* dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Milano è subentrata alla Provincia di Milano, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;
- il comma 44 dell'art. 1 della citata L. 56/2014 specifica le funzioni fondamentali della Città metropolitana e il comma 46 demanda allo Stato e alle Regioni, ciascuno per le proprie competenze, l'attribuzione di funzioni ulteriori alle Città metropolitane tra cui la gestione delle *"strade provinciali"* nel territorio di competenza;

visti:

- la deliberazione di Consiglio provinciale num. R.G. n. 63/07 del 13 dicembre 2007, prot. n. 226732/2007, integrata dalla deliberazione del Consiglio metropolitano num. R.G. 27 del 14 luglio 2015, con la quale fu demandato alla Direzione Centrale Trasporti e Viabilità (oggi denominata *«Area infrastrutture»*) il compito di emanare, sulla base dei criteri ivi stabiliti, i provvedimenti di classificazione tecnico-funzionale (ex. art. 2 comma 2 del D.Lgs. 285/1992 *« codice della strada»*) delle *"strade provinciali"*;
- l'art. 13 comma 5 del D.Lgs. n. 285/1992, e ss. mm. e ii., a norma del quale i provvedimenti di classificazione tecnico-funzionale delle strade devono essere assunti dagli Enti proprietari delle medesime;

dato atto:

- che l'itinerario *"Corsico - Gaggiano"*, già facente parte (a partire dal 1965) della strada statale 494 *"vigevanese"*, fu definitivamente riclassificato al rango di *"strada provinciale"* con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 20 dicembre 1990 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.O. num. 79 del 4 aprile 1991);
- che ad oggi l'itinerario è composto da due tronchi distinti, denominati *"tronco di Gaggiano"* e *"tronco Trezzano-Corsico"*, separati dal centro abitato di Trezzano sul Naviglio per il quale, a motivo della sua consistenza superiore ai diecimila abitanti, si deve applicare l'art. 2 comma 7 del D.Lgs 275/1992 che stabilisce che le strade interne ai centri abitati superiori ai diecimila abitanti siano sempre comunali;
- che l'Ente proprietario dei due tronchi sopra definiti della strada provinciale 59 è la Città metropolitana di Milano;
- che i due tronchi della strada provinciale 59 attraversano gli ulteriori centri abitati di Gaggiano e Bonirola, aventi consistenza inferiore ai diecimila abitanti e lungo i quali vigono comunque le regole di circolazione stabilite dal *"codice della strada"* per le strade urbane;
- che i due tronchi stradali della SP 59 sopra descritti possiedono le caratteristiche e gli apprestamenti previsti dall'art. 2 comma 3 del D.Lgs 285/1992 per poter essere classificati nella categoria delle strade *"extraurbane secondarie"* (categoria "C") ad eccezione dei tratti ricadenti nei centri abitati di Gaggiano e di Bonirola, ove sono riconducibili alle strade urbane di categoria "F";
- che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 testo vigente, è Alessandra Tadini - Direttore dell'Area infrastrutture della Città metropolitana di Milano e che l'istruttoria relativa al presente atto è stata effettuata dall'ing. Marco Daleno - Responsabile del Servizio programmazione infrastrutture mobilità;
- che la S.P. 59 è stata classificata con D.D. num. R.G. 1502 del 22/02/2023 e che in esso viene attribuita erroneamente la categoria *"F - strada urbana locale"* al tratto posto a est della intersezione con la circonvallazione di Gaggiano, nel centro abitato di Bonirola di Gaggiano, quando invece detto tratto possiede caratteristiche idonee per l'attribuzione della categoria *"E - strada urbana di quartiere"*.

ritenuto opportuno correggere l'errore;

rilevato che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Città metropolitana;

visti e richiamati:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con deliberazione R.G. n. 2/2014 del 22.12.2014
- gli artt. 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato dal Consiglio Metropolitan con deliberazione R.G. n. 35/2016 del 23 maggio 2016;
- la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e s.m.i.;
- il vigente "Piano esecutivo di gestione (Peg) 2022-2024", aggiornato con Decreto del sindaco metropolitano R.G. n. 244/2022 del 15/12/2022;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2022-2024 - (PTPCT 2022/2024) approvato con decreto sindacale Rep. Gen. n. 86/2022 del 2/05/2022;
- il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente;
- l'art. 11 comma 5, del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni dell'Ente;

attestato che:

- Il presente provvedimento non è classificato a rischio dal PTPCT 2022-24, approvato con decreto del Sindaco metropolitano num. 86/2022;
- il presente provvedimento è assunto nel rispetto delle norme sulla riservatezza ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del D.Lgs n. 101/2018;
- risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della L.241/1990, nonché dall'articolo 14 del Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, e che il procedimento non è elencato nella tabella A del Regolamento stesso;
- che i responsabili del procedimento e dell'istruttoria non incorrono nei doveri di astensione di astensione, sanciti dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento;
- che l'atto necessita di pubblicazione in Amministrazione trasparente in quanto rientra nella fattispecie normata dall'art. 39 D. Lgs. 33/2013;

nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA:

di modificare, per i motivi esposti in premessa, la classificazione tecnico-funzionale della S.P. 59 contenuta nel D.D. num. R.G. 1502 del 22/02/2023, nel seguente modo:

1. attribuire alla Strada Provincia 59 "*Corsico - Gaggiano*", nel "*Tronco di Gaggiano*", le seguenti classi tecnico-funzionali definite dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 285/92 «*Codice della Strada*»:

"C - strada extraurbana secondaria", al tratto che si sviluppa nel Comune di Gaggiano dal km 0+000 (intersezione con S.S. 494 "*vigevanese*") al km 0+440 (inizio centro abitato di Gaggiano);

"F - strada urbana locale", al tratto che si sviluppa nel Comune di Gaggiano dal km 0+440 (inizio centro abitato di Gaggiano) al km 1+870 (intersezione con la circonvallazione di Gaggiano);

"E - strada urbana di quartiere", al tratto che si sviluppa nel Comune di Gaggiano dal km 1+870 (intersezione con la circonvallazione di Gaggiano) al km 2+820 (fine centro abitato di Bonirola);

"C - strada extraurbana secondaria", al tratto che si sviluppa nei Comuni di Gaggiano e di Trezzano sul Naviglio dal km 2+820 (fine centro abitato di Bonirola) al km 3+796 (inizio centro abitato di Trezzano sul Naviglio);

2. attribuire alla Strada Provincia 59 "*Corsico - Gaggiano*", nel "*Tronco Trezzano - Corsico*", per i motivi esposti in premessa, le seguenti classi tecnico-funzionali definite dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 285/92 «*Codice della Strada*»:

"C - strada extraurbana secondaria", al tratto che si sviluppa nei Comuni di Trezzano sul Naviglio e di Corsico dal km 4+796 (fine centro abitato di Trezzano sul Naviglio) al km 6+313 (inizio centro abitato di Corsico);

3. di dare atto che, secondo quanto disposto dall'art. 234, comma 5, del D.Lgs. 285/1992, con il presente provvedimento entrano in vigore, a margine della strada qui classificata, le norme sulle fasce di rispetto stradali disciplinate dagli artt. 16, 17 e 18 del D.Lgs. 285/1992 e specificate agli artt. 26, 27 e 28 del D.P.R. 495/1992 «Regolamento di esecuzione del codice della strada»;

4. di pubblicare la cartografia illustrativa del presente provvedimento sul sito internet della Città metropolitana di Milano;

5. di dichiarare che gli effetti del presente provvedimento inizieranno a decorrere dal giorno di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture, dei trasporti, in attesa dell'istituzione dell'Archivio Nazionale Strade, previsto dall'art. 225 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 285/1992;

7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lombardia, D.G. Trasporti e Mobilità.

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 33/2013.

.....
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2022-2024 - (PTPCT 2022/2024).

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi della legge n. 104/2010 ricorso giudiziale al TAR e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e ss. del D.P.R. n. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 60 gg. e 120 gg. dall'avvenuta conoscenza del medesimo.

Il Direttore dell'area Infrastrutture
(Alessandra Tadini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.